



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.3380/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VIII, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione in Campania dell'agenzia regionale per i pagamenti in
agricoltura "**
(Reg.Gen.n.440)

Ad iniziativa dei Consiglieri Caputo, Mastranzo e Sorrentino.
Depositata il 5 marzo 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare per l'esame;

I e II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **9 MAR. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Proposta di disegno di Legge Regionale recante "Istituzione in Campania dell'Agente regionale per i pagamenti in agricoltura (ARCAPA)

La presente proposta di Legge attua alcune disposizioni emanate con il D.Lgs n. 165 del 27/05/1999 sulla "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agente per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare quelle previste dall'art.3, comma 3, relative alla istituzione da parte delle Regioni di appositi servizi e strutture regionali per le funzioni di organismo pagatore per l'erogazione di aiuti, contributi, e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA.

Le disposizioni del sopracitato Decreto Legislativo sono attualmente correlate al Regolamento CE n.1258/1999 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune che all'art.4 prevede, appunto, la istituzione da parte di ciascun Stato membro di organismi riconosciuti per il pagamento delle spese sostenute nell'ambito delle Organizzazioni Comuni dei Mercati agricoli per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e per gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche con il nuovo quadro legislativo comunitario intervenuto a seguito dell'approvazione del regolamento 1298/2005. Tale regolamento difatti sopprime, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, il FEOGA-Garanzia prevedendo che gli Organismi pagatori effettuino pagamenti per tutti gli interventi comunitari: sia quelli risalenti agli aiuti ex Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) che quelli relativi allo sviluppo rurale, ex Fondi strutturali ed Iniziative Comunitarie.

Gli organismi pagatori regionali, una volta istituiti con Legge Regionale, devono essere riconosciuti dallo Stato che ne dà immediata informativa alla Commissione.

Ai fini del riconoscimento detti organismi devono fornire adeguate garanzie circa:

- 1) il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione dei pagamenti;
- 2) l'esatta ed integrale contabilizzazione dei pagamenti;



Consiglio Regionale della Campania

- 3) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- 4) il rispetto dei criteri di autonomia e separazione delle funzioni da essa svolte come previsto dalle norme comunitarie;
- 5) il funzionamento di servizi di controllo interno e tecnico che consenta, tra l'altro, di individuare con certezza e celerità le responsabilità individuali del personale nell'esercizio dei compiti attribuiti a ciascuno di essi. Sulla base di queste considerazioni la presente Legge istituisce l'Organismo pagatore denominato A.R.Ca.P.A, Agenzia Regionale della Campania per i Pagamenti in Agricoltura.

La Legge si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 (Istituzione dell'Agenzia), **Art. 2** (Funzioni e compiti dell'agenzia), **Art. 3** (Rapporti con altri Enti), **Art. 4** (Organi), **Art. 5** (Direttore generale), **Art. 6** (Collegio dei revisori), **Art. 7** (Personale dell'Agenzia), **Art. 8** (Statuto e regolamenti di funzionamento dell'Agenzia), **Art. 9** (Vigilanza della Regione), **Art. 10** (Bilancio, contabilità e certificazione), **Art. 11** (Risorse finanziarie), **Art. 12** (Norma finanziaria), **Art. 13** (Norma transitoria), **Art. 14** (Dichiarazione d'urgenza).

L'istituendo Organismo pagatore (**Art. 1**) dovrà assumere il carattere di Ente pubblico con personalità giuridica dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale.

All'Organismo pagatore (**Art. 2**) sono affidati i compiti previsti dalla normativa comunitaria, ampliandone le potenzialità attraverso la possibilità che allo stesso, previa stipula di apposita convenzione, possa essere affidata la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla Regione, dagli altri Enti territoriali o pubblici operanti sul territorio regionale e lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi alle risorse finanziarie di ogni altro aiuto, contributo e premio destinate all'agricoltura da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Per lo svolgimento dei propri compiti (**Art. 3**) l'Organismo pagatore può stipulare convenzioni con i "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), ai sensi dell'articolo 3 bis, del decreto legislativo n. 165/1999, che sono riconosciuti dalla Giunta Regionale e sottoposti alla sua vigilanza.

La struttura dell'A.R.Ca.P.A. (**Art. 4, Art. 5, Art. 6**) è funzionale allo svolgimento dei compiti ad essa affidata e la sua organizzazione risponde alle esigenze e garanzie richieste per ottenere il riconoscimento ed



Consiglio Regionale della Campania

operare in ottemperanza alle disposizioni della Commissione Europea e di quanto previsto dalla normativa europea. Sulla base della normativa vigente ed in linea con quanto prevedono le più recenti Leggi istitutive di Organismi pagatori regionali, e sulla base dei moderni orientamenti in materia di gestione di Enti Pubblici con missione di carattere operativo, per consentire una snella ed efficace gestione dell' Organismo pagatore si prevede la nomina di un Direttore Generale e di un Collegio di revisori dei Conti. La Legge (**Art. 7, Art. 8**) individua i criteri generali per l'organizzazione, la gestione dell' Organismo pagatore e la determinazione dell'organico del personale rinviando ai regolamenti interni ed ai manuali le disposizioni relative all'amministrazione, alla contabilità ed alla gestione degli aiuti. Per quanto riguarda il personale si prevede di utilizzare personale già in servizio presso la Giunta Regionale, previo accertamento del possesso di requisiti professionali adeguati agli scopi ed agli obiettivi dell'Agenzia. Tale personale concorrerà alla dotazione organica dell'Agenzia che, in caso di non reperibilità di tutte le professionalità occorrenti in ambito regionale, potrà essere completata mediante le ordinarie forme di reclutamento.

I compiti esercitati dalla Regione (**Art. 9**) nei confronti dell'Agenzia sono quelli di indirizzo, vigilanza e controllo.

Il bilancio ed il rendiconto, adottati dal Direttore Generale, (**Art. 10**), in ossequio alle disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9 e 10 della proposta di legge.

Sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari è stato previsto (**Art. 11**) che le somme assegnate all'Agenzia e destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto non possono essere considerate entrate proprie; conseguentemente, costituiscono patrimonio distinto da quello dell'Agenzia e sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "Aiuti comunitari" da tenersi presso l'istituto tesorerie scelto con procedimento ad evidenza pubblica.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta dall'Organismo, le spese appostate sul bilancio regionale (**Art. 12**) sono classificate obbligatorie.

Per l'attuazione degli adempimenti propedeutici al riconoscimento (**Art. 13**) la Regione può stipulare con AGEA un protocollo d'intesa che definisce i principi ed i criteri generali sulla base dei quali saranno disciplinati, attraverso opportuni strumenti convenzionali, i singoli adempimenti di gestione nell'ambito delle misure e dei settori oggetto di trasferimento di competenza tra L'AGEA e l' Organismo pagatore.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO I

Istituzione e attività

Art.1

(Istituzione dell'Agenzia)

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia regionale della Campania per i pagamenti in agricoltura (ARCAPA), di seguito denominata Agenzia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede ed uffici esclusivamente in Regione Campania e in conformità con le disposizioni della presente legge gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.
3. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate, opera in base ai principi di legalità, eguaglianza, imparzialità, pubblicità e trasparenza e, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, adempie ai compiti ad essa affidati dalla Regione in stretta osservanza delle direttive da questa emanate.
4. L'Agenzia opera sulla base degli indirizzi della Giunta regionale ed è sottoposta a vigilanza secondo le disposizioni dell'articolo 9.
5. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura regionale, salve le ipotesi di conflitto di interessi con la Regione ed i casi in cui non intenda avvalersene sulla base di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 43, commi terzo e quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Funzioni e compiti dell'agenzia)

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di Organismo pagatore per la Regione Campania ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 e successive modificazioni e del decreto legislativo n. 165/1999, relativamente alla gestione degli aiuti, contributi e premi finanziati dalla politica agricola comune ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005.
2. All'Agenzia può essere affidata dalla Regione Campania, da altri Enti territoriali o pubblici operanti sul territorio regionale, tramite convenzione che prevede anche i corrispettivi dei servizi forniti, l'esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto, contributo e premio destinati all'agricoltura da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, l'Agenzia è garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di erogazione di cui al comma 2.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni di Organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:
 - a) Autorizzare i pagamenti sulla base dell'importo determinato, a seguito di istruttoria, che deve essere pagato al richiedente conformemente alla normativa di settore applicabile comunitaria e nazionale;
 - b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto di credito designato;
 - c) contabilizzare i pagamenti, attraverso registrazione nei propri libri contabili, anche con l'ausilio di sistemi informatici, e predisporre sintesi periodiche di spesa, ivi inclusa la dichiarazione annuale da inviare, tramite l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, alla Commissione Europea, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Rapporti con altri Enti)

1. L'Agenzia :

- a) fornisce all'AGEA tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea;
- b) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.
- c) trasmette, con periodicità trimestrale, anche sotto forma di prospetti informatici, rendiconti sull'attività svolta alla Giunta regionale e agli altri enti per i quali svolge l'attività di Organismo pagatore;

2. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n.165/99.

3. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni con la Regione, le Province, le Comunità Montane e con gli enti subregionali per delegare loro le funzioni delegabili ai sensi della vigente normativa.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO II

Organi

Art. 4

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori.

2. In sede di prima applicazione, gli organi dell'Agenzia sono nominati, con le procedure di cui agli articoli 5 e 6, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e la dirige, adottando tutti gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni, ad altri organi o ai dirigenti dell'Agenzia. In particolare:
 - a) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
 - b) predispone il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo;
 - c) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione dell'attività.
2. L'incarico di Direttore generale è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, capacità manageriale ed esperienza almeno quinquennale acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso organismi, enti o aziende pubbliche o private operanti nel campo di attività dell'Agenzia.
3. L'incarico di Direttore generale ha durata massima di cinque anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinati e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
4. L'incarico è regolato da apposito contratto di diritto privato con il quale vengono fissati i doveri e gli obblighi ad esso connessi ivi compresa la specificazione delle cause di revoca dell'incarico.
5. Al Direttore generale è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai dirigenti apicali della struttura della Giunta regionale.
6. Il Direttore generale, entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto, adotta:
 - a) nel rispetto della legislazione regionale vigente, i regolamenti in materia di organizzazione e contabilità;
 - b) specifici manuali e modelli procedurali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria;
 - c) le procedure per l'utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall'Agenzia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori dei conti. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2043 del codice civile in quanto applicabile.
2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni all'Assessore all'agricoltura ed al Direttore generale dell'Agenzia.
3. Il Collegio dei revisori presenta ogni sei mesi all'Assessore all'agricoltura, al Direttore generale e alla competenti Commissioni consiliari una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge e ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO III

Personale e struttura

Art. 7

(Personale dell'Agenzia)

1. La dotazione organica dell'Agenzia, è determinata nella misura massima di 100 unità.
2. Il Direttore generale propone alla Giunta regionale il regolamento di organizzazione degli uffici recante la individuazione delle unità dirigenziali e non dirigenziali necessarie per il funzionamento dell'Agenzia. La Giunta regionale approva il regolamento e la relativa dotazione organica.
3. Alla copertura dell'organico si provvede, nell'ordine, mediante:
 - a) personale dipendente della Giunta regionale o di altri enti strumentali della Regione che facciano richiesta di trasferimento nei ruoli dell'Agenzia;
 - b) procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - c) ordinarie forme di reclutamento nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il personale di cui alla lettera a) è selezionato in base all'accertamento dei requisiti professionali adeguati agli scopi e agli obiettivi dell'agenzia; il personale di cui alle lettere a) e b) conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.
5. Al termine delle procedure di inquadramento del personale di cui alla lettera a) è corrispondentemente ridotta la dotazione organica del personale dipendente della Giunta regionale e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate .



Consiglio Regionale della Campania

CAPO IV
Organizzazione

Art. 8

(Statuto e regolamenti di funzionamento dell'Agenzia)

1. Entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto, il Direttore Generale predispone lo Statuto dell'Agenzia. La Giunta regionale approva lo Statuto dell'Agenzia, sentite le commissioni consiliari competenti che si esprimono nei termini di cui alla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.
2. Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia in conformità alle disposizioni della presente legge e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) attribuzioni al Direttore Generale ed ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati in attuazione delle direttive della Giunta regionale.
 - b) fissazione delle procedure regolanti i rapporti di collaborazione, consulenza ed assistenza dell'Agenzia con altre pubbliche amministrazioni, nonché con soggetti privati;
 - c) individuazione e modalità di attuazione delle procedure di controllo di gestione e controllo interno ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 - d) attribuzione a regolamenti interni, adottati dal Direttore Generale, della potestà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione.
3. Le variazioni dello Statuto sono apportate con le procedure di cui al comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Vigilanza della Regione)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul corretto andamento dell'Agenzia e verifica il perseguimento dei suoi fini istituzionali; in particolare la Giunta approva:
 - a. il programma di attività dell'Agenzia;
 - b. il bilancio di previsione e bilancio consuntivo;
 - c. il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;
 - d. le procedure concorsuali.
2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti emanati sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.
3. I provvedimenti di controllo sono adottati dalla Giunta regionale, previa istruttoria predisposta dalle strutture regionali competenti in relazione all'oggetto del provvedimento.
4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati alla Giunta regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.
5. Gli atti di cui al comma 1 si intendono approvati dalla Giunta Regionale, decorso il termine di 40 giorni dal loro ricevimento. Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di chiarimenti o elementi integrativi richiesti dalla Giunta Regionale.
6. I chiarimenti e gli elementi integrativi di cui al comma precedente devono pervenire, a pena di decadenza, entro i successivi 15 giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di 20 giorni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

(Bilancio, contabilità e certificazione)

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha durata annuale. Ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I bilanci e il rendiconto, accompagnato dalla relazione sulla gestione, sono adottati dal Direttore Generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.
3. I conti annuali riferiti alla gestione degli aiuti, contributi e premi finanziati dalla politica agricola comune ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 165/1999, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, da società abilitata, non controllata dallo Stato o dalla Regione, individuata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

(Risorse finanziarie)

1. Le entrate dell'Agenzia consistono:
 - a) nelle somme destinate all'Agenzia dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura nonché nei rimborsi forfetari per il funzionamento della struttura;
 - b) nelle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999;
 - c) negli stanziamenti ordinari determinati dal bilancio regionale;
 - d) in contributi straordinari regionali per specifiche attività;
 - e) nelle somme destinate dai soggetti che attribuiscono all'Agenzia compiti di soggetto erogatore ai sensi dell'articolo 3.
2. Le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto non possono essere considerate entrate ai sensi del comma 1.
3. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'Agenzia, sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "Aiuti comunitari" da tenersi presso la Tesoreria.
4. L'Agenzia, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente, stipula una convenzione con un istituto di credito per la gestione delle funzioni di tesoreria.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri, quantificati in € 1.500.000,00 per l'anno finanziario 2009, derivanti dalla previsione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. c) e d) della presente legge si provvede in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
2. La somma di cui al comma 1, in termini di competenza e di cassa, è iscritta in una unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2009 di nuova istituzione con la seguente denominazione "Agenzia Regionale della Campania per i Pagamenti in Agricoltura".
3. Le spese iscritte in bilancio concernenti il finanziamento dell'Agenzia sono classificate obbligatorie.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

(Norma transitoria)

1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del Decreto ministeriale del 12 ottobre 2000, la Regione individua l'Agenzia quale Organismo regionale di cui l'AGEA si avvale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 165/99.
2. Per l'attuazione degli adempimenti propedeutici al riconoscimento di cui al comma 1, la Regione può stipulare con AGEA un protocollo d'intesa che definisce i principi ed i criteri generali sulla base dei quali saranno disciplinati, attraverso opportuni strumenti convenzionali, i singoli adempimenti di gestione nell'ambito delle misure e dei settori oggetto di trasferimento di competenza tra L'AGEA e l'ARCAPA.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

(Norma transitoria)

1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del Decreto ministeriale del 12 ottobre 2000, la Regione individua l'Agenzia quale Organismo regionale di cui l'AGEA si avvale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 165/99.
2. Per l'attuazione degli adempimenti propedeutici al riconoscimento di cui al comma 1, la Regione può stipulare con AGEA un protocollo d'intesa che definisce i principi ed i criteri generali sulla base dei quali saranno disciplinati, attraverso opportuni strumenti convenzionali, i singoli adempimenti di gestione nell'ambito delle misure e dei settori oggetto di trasferimento di competenza tra L'AGEA e l'ARCAPA.